

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**La seduta comincia alle 10.**

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 luglio 2000.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Danese, Frau, Li Calzi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Micheli, Muzio, Ostillio, Petrini, Rivera, Saonara, Schietroma, Solaroli, Turroni, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Modifica nella composizione della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 10 luglio 2000, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il deputato Antonio Pepe, in sostituzione del deputato Giovanni Pace, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

### ***(Regolarizzazione della posizione di studenti iscritti ai corsi di laurea a numero chiuso nell'anno accademico 1999-2000)***

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Teresio Delfino n. 2-02394 e con le interrogazioni Napoli n. 3-05993, D'Ippolito n. 3-05458, Lenti n. 3-05512 e Russo n. 3-05994 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

Questa interpellanza e queste interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Prendo atto che l'onorevole Teresio Delfino ha rinunciato ad illustrare la sua interpellanza.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Rispondo agli atti ispettivi all'ordine del giorno che ripropongono all'attenzione del Governo e del Parlamento la questione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato, ricordando innanzitutto la dimensione quantitativa del fenomeno che si è riproposto per l'anno accademico 1999-2000.

Alla data odierna, per l'insieme dei corsi di studio a numero programmato, al Ministero risultano presentati ricorsi da parte di 3.813 studenti. Rispetto a questi 3.813 ricorrenti — ripeto: per l'insieme dei corsi universitari a numero programmato — la giurisdizione amministrativa in primo grado ha concesso il provvedimento di sospensiva dall'esclusione dall'iscrizione per 2.483 ricorrenti ed ha negato invece il provvedimento sospensivo per 582 ricorrenti. In sede di impugnazione davanti al Consiglio di Stato del provvedimento di sospensiva, sono intervenute fino ad oggi pronunce che per 71 ricorrenti hanno confermato il provvedimento di sospensiva e pronunce che per 839 ricorrenti hanno rigettato o « messo in non essere » il provvedimento di sospensiva inizialmente adottato dal tribunale amministrativo regionale. Si tratta dunque, rispetto agli anni scorsi, di una dimensione del fenomeno quantitativamente molto più ridotta. Non di meno, per i dati che a noi risultano, abbiamo 2.483 studenti che, per effetto della pronuncia di sospensiva emanata in primo grado dal TAR, sono stati necessariamente ammessi alla frequenza dei corsi in ottemperanza di tale provvedimento. Questi studenti sono stati ammessi in via cautelativa alla frequenza dei corsi. Ovviamente il problema si ripropone oggi perché, intervenendo le pronunce del Consiglio di Stato che respingono le sospensive concesse dai TAR, abbiamo già 839 studenti (e guardando ai numeri l'orientamento del Consiglio di Stato pare essere per la negazione della sospensiva sicché tale numero è destinato a crescere), che si trovano oggi, dopo mesi di frequenza dei corsi per effetto dell'iniziale provvedimento di sospensiva, ad essere espulsi dalla frequenza dei corsi stessi.

Si tratta di un quadro quantitativamente molto più limitato rispetto al passato, ma che non di meno solleva l'iniziativa dei parlamentari interroganti e suscita anche la preoccupazione del Governo rispetto al riproporsi di una situazione che tutti ritenevamo superata con l'approvazione della nota legge 2 agosto

1999, n. 264, che — come è noto — ha conclusivamente risolto in via legislativa, almeno dal punto di vista delle norme, la tormentata questione della disciplina degli accessi ai corsi universitari a numero programmato.

Voglio ricordare — d'altronde è ricordato anche negli atti ispettivi rivolti al Governo — che noi ci muoviamo in un quadro legislativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998 con la quale non solo fu riconosciuta — in via di principio — la legittimità della programmazione degli accessi a determinati corsi di studi universitari, ma fu ritenuta ancor più legittima la disciplina del numero programmato adottata per quei corsi per i quali la programmazione stessa discendesse da direttive comunitarie.

In sostanza, come tutti ricorderanno, la Corte costituzionale sancì che l'introduzione di una programmazione degli accessi non era costituzionalmente incompatibile; che l'introduzione di un numero programmato per l'accesso ai corsi di studio doveva avere però un fondamento legislativo, che la Corte costituzionale rinveniva nelle direttive comunitarie aventi efficacia per un'area delimitata di corsi di studio. In modo specifico, come ricordava la sentenza della Corte, per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, che invitava il Governo e il Parlamento a disciplinare la materia in via legislativa in modo compiuto — riconoscendo non di meno già efficace e legittima la disciplina dei corsi a numero programmato laddove supportata da direttive comunitarie, come per i quattro corsi di laurea che ho ricordato — e in ottemperanza di quella stessa pronuncia, il Governo assunse l'iniziativa di un disegno di legge per disciplinare, appunto in via legislativa, la materia della disciplina degli accessi ai corsi universitari a numero programmato.

Il disegno di legge fu approvato dal Parlamento e divenne la legge 2 agosto

1999, n. 264, entrata in vigore il 17 agosto 1999. In occasione dell'esame del disegno di legge del Governo, si pose in sede parlamentare il problema della regolarizzazione per tutti gli studenti che fossero stati comunque ammessi a frequentare i corsi di studio, ovviamente limitatamente ai corsi a numero programmato, fino al 31 marzo 1999, sul presupposto che la sentenza della Corte costituzionale, intervenuta a fine novembre, chiariva e risolveva una questione che aveva dato luogo ad un contenzioso rilevante ma a corsi di studi già attivati per l'anno accademico 1998-1999, quindi praticamente ad iscrizioni chiuse.

Nelle settimane che precedettero l'approvazione della legge, al Governo vennero richiesti incontri da parte delle rappresentanze studentesche, segnatamente da quelle che avevano organizzato i ricorsi in forma collettiva contro la disciplina sul numero chiuso allora vigente: il Governo dichiarò di non opporsi ad un'eventuale regolarizzazione, qualora il Parlamento avesse assunto un'iniziativa in proposito in sede di esame del disegno di legge che sarebbe poi divenuto la legge n. 264 del 1999. Ricordo, avendo mantenuto io quei rapporti, che da parte degli studenti vi fu l'assunzione di un impegno a non organizzare più ricorsi in forma collettiva contro le esclusioni, in quanto riconoscevano che la disciplina legislativa (che era stata richiesta dalle rappresentanze studentesche ed indicata dalla Corte costituzionale) avrebbe dato una soluzione univoca alla materia.

Ci si può chiedere come mai, entrata in vigore la legge n. 264 (peraltro votata a larghissima maggioranza dal Parlamento), la quale in particolare all'articolo 5 prevede la regolarizzazione degli studenti comunque ammessi a frequentare i corsi fino al 31 marzo 1999, ci si ritrovi oggi in presenza di un nuovo, ancorché più limitato contenzioso. A causa della delicatezza della materia e della rilevanza dei diritti in gioco, devo allora ricordare un dato di carattere normativo ed applicativo delle leggi nel nostro ordinamento. La legge n. 264 entra in vigore il 17 agosto 1999;

le università, come avviene tutti gli anni per prassi consolidata pluridecennale, avevano emanato i bandi per le iscrizioni e fissato le date per le prove di ammissione ai corsi entro il 31 luglio 1999, applicando (siamo appunto al 31 luglio 1999) la normativa vigente nel momento dell'assunzione delle relative deliberazioni. È stata quindi applicata legittimamente la normativa vigente, secondo il noto brocardo per cui *tempus regit actum*. In questo caso, le amministrazioni universitarie avevano legittimamente applicato la disciplina vigente al momento delle deliberazioni dei senati accademici e dell'emanazione dei bandi. Per i corsi di studio soggetti a direttiva comunitaria, la disciplina è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, prima ancora della legge n. 264. Era quindi chiaro a tutti — lo voglio dire per la parte di responsabilità che, rappresentando il Governo, ho avuto nella vicenda — che con l'anno accademico 1999-2000 si era voltata pagina e si era applicata legittimamente da parte degli atenei la disciplina vigente fino al 17 agosto. Una nuova disposizione, che prevede il famoso termine di 60 giorni per la pubblicazione dei bandi, prima della data fissata per le prove di ammissione, contenuta nella legge n. 264, era chiaramente inapplicabile per l'anno accademico 1999-2000, essendo la legge sopraggiunta in una fase nella quale ormai il processo amministrativo era stato legittimamente attivato con la normativa vigente.

Credo che non occorra essere degli specialisti del diritto per sapere che questo è il quadro al quale legittimamente si erano attenuti gli atenei e al quale ci si sarebbe dovuti attenere in virtù di un elementare principio di legalità, con il diverso rispetto da parte di tutti.

Come è noto, sono intervenute « agenzie » non meglio precisate che hanno promosso nuovamente la raccolta dei ricorsi in forma collettiva contro i provvedimenti di esclusione al tribunale amministrativo regionale. Credo sia noto agli onorevoli interroganti che intorno a questa vicenda vi è un discreto giro di affari, affari legittimi, vale a dire parcelle pro-

fessionali, ma è chiaro che chi ha fatto ricorso in simili condizioni normative sapeva che correva un'alea rilevante essendo mutata la situazione rispetto agli anni precedenti. Era stata applicata una normativa riconosciuta legittima da parte della Corte costituzionale e poi era intervenuta la legge n. 264, ma invocare quest'ultima per un iter procedimentale che si doveva chiudere e si è chiuso prima dell'entrata in vigore della suddetta legge significa dare un'interpretazione a sostegno dell'impugnazione dei provvedimenti di esclusione piuttosto ardita, per non dire altro. Non a caso, come risulta dai dati che ho ricordato, il Consiglio di Stato sta respingendo la maggior parte delle sospensive accordate dal tribunale amministrativo regionale, soprattutto da quello del Lazio.

Questa è la situazione e credo che da un punto di vista morale e politico sia sufficientemente chiara a tutti; dal punto di vista giuridico, la questione verte sulla data di entrata in vigore, e quindi di efficacia, delle norme previste dalla legge n. 264, in particolare di quelle che prevedono che i bandi di studio devono essere pubblicati 60 giorni prima delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato.

Tali prove, come ripeto, erano già state tutte fissate all'interno del procedimento amministrativo che gli atenei dovevano definire entro il 31 luglio e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 264.

Ci troviamo, quindi, in una situazione delicata, perché, a ragione o a torto (ed espressa riserva su chi possa aver speculato su tale situazione), non vi è dubbio che oggi ci troviamo nella sgradevole, e in alcuni casi drammatica, situazione di centinaia di studenti che sono stati ammessi a frequentare i corsi in virtù di una sospensiva che oggi viene via via negata dalle pronunce del Consiglio di Stato.

Rispetto a tale situazione si ripropone e si richiede a gran voce un nuovo intervento di sanatoria che, intervenendo dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha dispiegato appieno i suoi effetti sulla disciplina delle iscrizioni al-

l'anno accademico 1999-2000, e dopo la legge n. 264, indurrebbe — è una previsione che temo si rivelerà fondata — nel facile convincimento che comunque, anche dopo aver disciplinato la materia con legge, come richiesto dalla Corte costituzionale, si avrà un contenzioso annuale che darà luogo annualmente ad una sanatoria.

Tutto ciò non ha molto a che fare con il principio di legalità, ma questa è la situazione. In presenza della quale, in questo quadro legislativo e amministrativo e tenuto conto della volontà univocamente espressa dal Parlamento meno di un anno fa con l'approvazione, a larghissima maggioranza, del disegno di legge del Governo (poi divenuto la più volte citata legge n. 264 del 2 agosto 1999) tesa ad uniformare la disciplina degli accessi ai corsi universitari a numero programmato, in conformità alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il Governo non ritiene di poter assumere nuove iniziative legislative in materia, nondimeno rimettendosi, ovviamente, alla potestà legislativa autonoma e sovrana del Parlamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-02394.

**TERESIO DELFINO.** Signor Presidente, debbo esprimere al sottosegretario Guerzoni un apprezzamento per la sua lunga, articolata e puntuale enunciazione dei fatti e della situazione amministrativa e giuridica rispetto alla questione che con la mia interpellanza e con le interrogazioni di molti colleghi oggi poniamo all'attenzione del Parlamento.

Prendiamo atto — personalmente e come gruppo — dell'attività del Governo a tale proposito e dell'attenzione con cui ha seguito questa delicata e certamente spinosa questione, anche perché, proprio facendo brevemente riferimento ad alcuni elementi da lei riferiti, non vi è dubbio che, come lei ha riconosciuto, la piena e integrale attuazione della legge n. 264 dell'agosto 1999, pur nella sua efficacia

giuridica, non poteva non essere realizzata, almeno per quanto riguarda alcuni termini.

Circa il termine di 60 giorni (da lei qui più volte richiamato) fissato per dichiarare che l'iter iniziato con la normativa pregressa può condurre ad una invalidazione o comunque ad un accoglimento dei ricorsi, alla luce dei dati da lei qui ricordati sembrerebbe che alle pronunce di sospensiva non farebbero seguito pronunce di accoglimento pieno da parte del TAR e del Consiglio di Stato dei ricorsi avanzati dagli studenti iscritti.

Al di là di una lettura attenta della legge, rispetto alla quale gli organi di giurisdizione amministrativa sovente esprimono orientamenti non univoci, il fenomeno di cui ci stiamo occupando e che quest'anno si è manifestato in misura ridotta, come dimostrano i dati da lei richiamati, merita una particolare attenzione da parte del Governo e del Parlamento. A conclusione del suo intervento lei ha detto che una nuova sanatoria potrebbe innescare sanatorie senza fine negli anni e, cioè, un contenzioso che potrebbe ripetersi ogni anno accademico. Su questo punto mi permetto di dissentire perché non c'è dubbio che alcuni margini di incertezza, la cui importanza può essere più o meno apprezzata a seconda dei protagonisti della vicenda, ancora permanevano per l'anno accademico 1999-2000. Tutto questo però non c'è per l'anno accademico 2000-2001. Pur condividendo il suo atteggiamento condiscendente verso aspetti di carattere speculativo che hanno favorito il sorgere di questo fenomeno, riteniamo che la fermezza che lei ha avocato al Governo come esigenza di chiarezza del principio di legalità, alla fine rischia di essere pagata da molti di questi studenti che hanno fatto l'iscrizione in via cautelativa, affrontando oneri notevoli, che non tutte le famiglie sono in condizione di sopportare, solo perché quell'iscrizione rappresentava uno sbocco professionale, una ragione di vita.

Pur nel rispetto di una legge approvata dal Parlamento, occorre tenere conto di una situazione che in qualche misura si è

determinata. Apprezziamo la sottolineatura del Governo, riservandoci, poiché il Parlamento è sovrano — come ella ha ricordato — di individuare gli strumenti giuridici necessari per giungere ad una sanatoria conclusiva e definitiva che il Governo non ostacolerebbe. È un'apertura che apprezziamo e a favore della quale lavoreremo sottolineando la necessità di non penalizzare tanti studenti, molti dei quali hanno seguito questa strada nella piena consapevolezza della impossibilità di accedere a questo tipo di corsi di laurea e quindi in buona fede. Penso che noi seguiremo questa strada cercando anche di non creare sperequazioni con le situazioni sanate nell'anno precedente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Napoli ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-05993.

**ANGELA NAPOLI.** Grazie, signor Presidente. Onorevole sottosegretario, lei ha risposto fornendo una serie di dati e di richiami a noi ben conosciuti, proprio come legislatori della legge n. 264 del 1999. Tuttavia, ci ha lasciati fortemente perplessi per quanto riguarda la soluzione da prospettare, ovvero la soluzione che avevamo richiesto.

Signor sottosegretario, lei sa benissimo che io personalmente, in rappresentanza del gruppo di Alleanza nazionale, mi sono fatta promotrice del consenso sulla legge n. 264 del 1999, in quanto la ritenevo necessaria in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 e ritenevo altresì necessario un adeguamento degli accessi alle facoltà; in quello stesso momento, dichiarai che non mi sarei fatta più portavoce di eventuali richieste di sanatoria, in quanto intendevo che la legge valesse proprio a partire dall'anno accademico 1999-2000. Infatti, il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1999 (che richiama la sanatoria per le situazioni pregresse) specifica che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera e) (corsi universitari di nuova istituzione), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. Era chiaro, per-

tanto, l'intendimento del legislatore: la legge sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dall'anno accademico 1999-2000.

Onorevole sottosegretario, lei ha richiamato la situazione degli atenei italiani: si tratta di una situazione di fatto corrispondente alla normativa vigente allora. Pertanto, gli atenei hanno bandito i concorsi — come da lei giustamente ricordato — non in base alla legge n. 264 del 1999, ma in base alla preesistente normativa; non avendo applicato la citata legge, sono venute meno due prerogative in essa contenute (precisamente all'articolo 3) che, a mio avviso, sono indispensabili proprio per evitare di generare ricorsi e contenziosi. Infatti, l'articolo 3 della legge n. 264 del 1999 prevede la predisposizione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei regolamenti e delle disposizioni annuali relative alla valutazione delle prove che, come lei sa (è stato già detto più volte in passato) non sono omogenee su tutto il territorio nazionale. Lo stesso articolo 3, al comma 2, prevede una valutazione da parte degli atenei dell'offerta potenziale dei posti disponibili, con parametri ben precisi. Onorevole sottosegretario, tutto questo non è avvenuto...

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Lo abbiamo fatto dal 2001, onorevole Napoli.

ANGELA NAPOLI. Lo so; si è trattato di una situazione a cavallo tra due normative; gli atenei si sono trovati in una situazione e il Parlamento in un'altra. Quest'ultimo, infatti, ha approvato la legge con la volontà di renderla applicabile fin dall'anno accademico 1999-2000, ma di fatto essa non era applicabile perché, come il sottosegretario ha giustamente ricordato, i bandi di concorso scadevano entro il 31 luglio. La situazione che si è creata è quindi analoga a quella degli anni precedenti, né un'ulteriore sanatoria potrà creare situazioni nuove per il futuro, in quanto sia il Ministero dell'università sia gli atenei dovranno necessariamente dare

applicazione alla legge n. 264. Quindi non ci saranno agenzie di sorta, non ci saranno studenti che potranno presentare ricorsi, anche se sollecitati (sappiamo infatti che ci sono, ha perfettamente ragione il sottosegretario, anche situazioni illecite dietro tutti questi ricorsi).

In questo momento dobbiamo tener conto della situazione di numerosissime famiglie che hanno affrontato delle spese e di alcuni studenti ammessi con riserva, che hanno addirittura sostenuto alcuni esami e rischiano, come per esempio nell'Università di Bologna — mi è giunta ieri la notizia —, di ricevere tra breve lettere di espulsione, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, con la conseguente perdita degli esami già sostenuti (concludo, Presidente).

La situazione è quindi estremamente grave, perché è vero che la legge n. 264 disciplina la materia, ma è anche vero che per l'anno accademico in corso gli studenti si sono ritrovati nella stessa situazione precedente. Lei, signor sottosegretario, ha fatto appello al Parlamento ed in questo intravediamo la disponibilità esistente, però sappiamo benissimo che il Parlamento da solo, senza una sollecitazione del Governo (peraltro, con i tempi ristrettissimi che abbiamo a disposizione prima della pausa estiva, in concomitanza anche con la fine della sessione estiva degli esami universitari), difficilmente giungerà ai risultati sperati. Non potrà quindi essere pienamente soddisfatta se il Governo non solleciterà il Parlamento ad accelerare i tempi di questa ulteriore e definitiva sanatoria, indispensabile, ripeto, per gli studenti e le loro famiglie.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ippolito ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-05458.

IDA D'IPPOLITO. Signor sottosegretario, la ringrazio per l'ampia e dettagliata relazione che ha offerto alla nostra attenzione; ripercorrerò alcuni dei richiami da lei fatti proprio per sostenere con più forza, rispetto alle ragioni già addotte nella mia interrogazione — peraltro sot-

toscritta da numerosi colleghi, di diversi gruppi parlamentari, a sottolineare l'attenzione diffusa all'interno del Parlamento nei confronti di questo problema —, le ragioni che rendono necessario un ripensamento del Governo e del Parlamento sulla questione.

È stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale. Al riguardo voglio ricordare — richiamandomi anche alla normativa europea in materia — che nella fattispecie non c'è una normativa comunitaria che prescriva il numero chiuso per le università; tuttavia, per alcune facoltà, come medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, si richiede un adeguato standard formativo e naturalmente l'individuazione dello strumento per assicurare lo standard viene rimessa ai singoli Stati membri. Il richiamo attiene proprio alla sentenza della Consulta la quale, mi pare, ebbe modo di rilevare che queste direttive avrebbero dovuto essere tenute presenti nella definizione dei bandi da parte degli atenei e quindi avrebbero dovuto comportare un'adeguata corrispondenza fra studenti iscritti e potenzialità ricettive e didattiche dei singoli atenei.

Non vi è dubbio, signor sottosegretario, che la legge n. 264 del 1999 rappresenta un punto fermo e un momento di sintesi ampiamente condivisi dal Parlamento, ma è di tutta evidenza la specialità della condizione che stiamo considerando. È altresì evidente lo spirito che è alla base di quella legge e che ha orientato il Parlamento. Ritengo che, proprio recuperando lo spirito di quella legge, dobbiamo considerare la possibilità di regolarizzare la situazione attuale. Un nuovo provvedimento? Non so se lo strumento più opportuno sia quello del nuovo provvedimento o se non sia meglio, viceversa, estendere gli effetti della legge già approvata da questo Parlamento. Infatti, un dato è certo: la situazione che si è verificata oggi presenta analogie evidenti con quella già regolarizzata.

La legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'agosto 1999, è entrata in vigore il 21 agosto, quindi, successivamente ai decreti ministeriali che avevano assegnato

i posti ai vari atenei e, naturalmente, successivamente ai richiamati bandi di concorso. Pertanto, la normativa di riferimento da tenere presente, come lei ha sottolineato, è quella precedente, vale a dire la legge 21 luglio 1997, n. 245. Tuttavia, se questo è vero, è evidente che vi è un periodo di transizione, quello che stiamo considerando, vale a dire un periodo in cui, in attesa della concreta attuazione della nuova disciplina introdotta con la legge n. 264 del 1999, ma applicabile a partire dall'anno accademico 2000-2001, come è stato inconfutabilmente riconosciuto dai vari TAR e dallo stesso Consiglio di Stato, le posizioni giuridiche degli interessati non risultano essere soggette ad una normativa chiara e definitiva. Pertanto, anche recependo le indicazioni della Consulta, come del resto il Parlamento ha già fatto, ritengo che una considerazione sulla possibilità di estendere gli effetti della legge — con un differimento dei termini o con una qualsiasi altra soluzione tecnico giuridica vagliata attentamente prima dal Governo e, se necessario, anche dal Parlamento — incontri comunque un'oggettiva difficoltà.

È ovvio, del resto, che non possiamo non preoccuparci del rischio di azioni a carattere speculativo, ma voglio ricordare, signor sottosegretario, in primo luogo l'interesse delle famiglie e dei giovani che gli atenei hanno comunque ammesso a frequentare, dal momento che questi giovani hanno già sostenuto alcuni esami e hanno sostenuto spese notevoli per la frequenza ai corsi.

Vorrei altresì ricordare che non vi sarebbe alcun aggravio ulteriore per gli atenei che hanno già provveduto ad integrare nei loro corsi tali studenti. Non dimentichiamo inoltre che si verificherebbe l'abbandono di queste facoltà e che vi sarebbe, una disponibilità di posti maggiore se i bandi fossero stati adeguati a quelle direttive alle quali anche la Consulta aveva fatto riferimento.

Come ha già detto qualche collega prima di me, non dobbiamo dimenticare, infine, il diffidente giudizio dei TAR che rischia di perpetrare una situazione di

disparità e di iniquità che abbiamo già voluto sanare con una legge approvata dal Parlamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cangemi ha facoltà di replicare per l'interrogazione Lenti n. 3-05512, di cui è cofirmatario.

**LUCA CANGEMI.** Signor Presidente, signor sottosegretario, lei mi perdonerà l'asprezza iniziale, ma desidero preliminarmente rivolgerle un invito. In questo dibattito e negli altri che spero seguiranno su questo argomento, vorrei che fossero lasciati da parte le questioni relative al principio di legalità e i toni moralistici. Lo dico per più ragioni. La prima è di merito. Qui siamo di fronte ad un conflitto tra giovani che vogliono affermare il proprio diritto allo studio e chi impone un divieto.

**LUCIANO GUERZONI,** *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Il Parlamento!

**LUCA CANGEMI.** Una parte del Parlamento ma non la nostra parte che ha votato contro la normativa n. 264, signor sottosegretario!

Siamo quindi di fronte a chi impone un divieto e a chi si batte per affermare un diritto. Signor sottosegretario, le rivolgo questo invito perché non è la prima volta che lei assume questo atteggiamento. Già l'anno scorso — ne fanno fede i verbali dei lavori di quest'aula e della Commissione cultura — è emerso questo atteggiamento che non è utile a risolvere i problemi.

Quanto poi al fatto che delle rappresentanze studentesche (da lei incontrate in passato) avrebbero assunto certi impegni, ma non si sa a nome di chi, ritengo non possa esserci alcuna rappresentanza studentesca che si impegni a fare in modo che gli studenti, i giovani, non ricorrano a tutti i mezzi per affermare il proprio diritto allo studio. Infatti, migliaia di giovani hanno iniziato un'azione legale; inoltre, in questi giorni centinaia di giovani si stanno mobilitando, occupando le università, i rettorati (come è avvenuto a

Catania) e credo che verranno a manifestare anche sotto il suo Ministero. Siamo quindi di fronte a questa situazione. Lasciamo da parte i toni moralistici e guardiamo al merito della questione.

**LUCIANO GUERZONI,** *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Principio della legalità!

**LUCA CANGEMI.** Questione che non può non partire da un dato macroscopico, signor sottosegretario: gli studenti di cui parliamo sono nella stessa condizione degli studenti regolarizzati in base alla legge n. 264 del 1999. Questo non sono io a dirlo ma gli organi giurisdizionali, gli organi di questa Repubblica, come del resto è riportato nei testi dei documenti di sindacato ispettivo al nostro esame.

Siamo quindi di fronte ad una disparità di trattamento assolutamente evidente. Ciò che lei ha detto rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato è del tutto artificioso. Lei, che è un profondo conoscitore della materia e delle vicende che si sono sviluppate intorno alla stessa, sa che si sta ripetendo esattamente quanto è avvenuto l'anno scorso. Ed infatti anche l'anno scorso, prima del varo della legge n. 264, il Consiglio di Stato aveva annullato le ordinanze di sospensione. Ci troviamo quindi dinanzi alla stessa situazione e non si può, per un principio elementare di parità di condizioni, che profilare la stessa soluzione legislativa.

Signor sottosegretario, lei ci ha detto che il Governo non ritiene di poter assumere iniziative di sanatoria; si affida al Parlamento e valuterà le iniziative di quest'ultimo. Da tempo, alcuni parlamentari hanno già assunto delle iniziative. La nostra proposta di legge di sanatoria è del 30 marzo di quest'anno, poi ne sono state presentate altre proposte su questa specifica materia. Però per portare avanti una discussione onesta e seria dobbiamo renderci conto che, visti i tempi che ha il Parlamento, una operazione simile a quella dell'anno scorso non può non incontrare grandi difficoltà se manca un

impegno vero da parte del Governo. L'atteggiamento di rimettersi al Parlamento vuole impedire che, di fatto, si giunga ad una soluzione.

Signor sottosegretario, le pongo anche altre questioni perché vi è la soluzione legislativa e vi sono altri aspetti da considerare. Innanzitutto, le chiedo se il suo Ministero sia disposto a dare indicazioni prima della sentenza di merito del TAR affinché gli studenti ammessi con riserva ai corsi di laurea non siano espulsi. Che cosa risponde il Governo? Siamo di fronte ad una situazione drammatica da questo punto di vista. Se non ho informazioni errate, proprio in queste ore, abbiamo registrato un rinvio, probabilmente di mesi, della decisione del TAR del Lazio rispetto alla sentenza di merito; vi è il rischio concreto che molti studenti siano espulsi dai corsi di laurea e dall'università con conseguenze drammatiche: pensiamo alla questione del rinvio del periodo di leva per i ragazzi o al percorso di studio intrapreso e che potrebbe essere bruscamente interrotto. Il Governo ha responsabilità immediate, rispetto alle quali deve assumere una posizione. Da parte nostra, a livello parlamentare, ma anche nella società e nelle università, vi è l'impegno fermissimo ad affermare il diritto allo studio contro il numero chiuso.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Russo: si intende che abbia rinunciato a replicare per la sua interrogazione n. 3-05994.

***(Estradizione in Italia  
di Alvaro Lojaco)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Gasparri n. 3-04682 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, rispondo all'interrogazione dell'onorevole

Gasparri per quanto riguarda la parte di merito, non per valutazioni e osservazioni che possiamo considerare ultronee.

Alvaro Lojaco fu arrestato l'8 giugno 1988 in Svizzera. La procedura per l'estradizione non ebbe esito positivo poiché egli era cittadino di quello Stato. L'autorità giudiziaria elvetica procedette, tuttavia, nei confronti del Lojaco per l'omicidio del giudice Tartaglione ed altri reati connessi, condannandolo alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione; tale pena fu dal Lojaco interamente espiata. La condizione di cittadino svizzero e la sua permanenza nel territorio di quello Stato non hanno consentito finora la sua estradizione in Italia.

Il 2 giugno di quest'anno, con un'operazione congiunta della polizia italiana e francese, il Lojaco è stato arrestato in Corsica, dove si era recato per una vacanza, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la corte d'appello di Roma, in data 7 gennaio 1998, per espiare la pena dell'ergastolo. A seguito dell'arresto, con provvedimento del 5 luglio, il Ministero della giustizia ha attivato la procedura per l'estradizione del Lojaco dalla Repubblica francese, in base alle norme della convenzione europea firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, come integrata dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sottoscritta il 19 giugno 1990. La richiesta di estradizione non ha riguardato la condanna per l'omicidio Tartaglione al fine di evitare possibili questioni che potrebbero insorgere per avere il Lojaco, come si è detto, interamente espiato la pena inflitta per tale reato dall'autorità giudiziaria elvetica. Aggiungo che, nei prossimi giorni, è prevista una decisione della magistratura francese, in particolare della corte d'appello di Bastia, per rendere definitivo il provvedimento di arresto, nel qual caso la procedura farà un passo avanti verso l'estradizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparri ha facoltà di replicare.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, prendo atto della risposta del Governo.

Lo scopo della mia interrogazione era sollecitare un intervento ulteriore e richiamare l'attenzione su una vicenda che ha colpito molto l'opinione pubblica; infatti, oltre all'omicidio Tartaglione, ricordato dal sottosegretario, il Lojacocono è stato condannato all'ergastolo per il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, episodio che coinvolse anche la scorta con l'uccisione di numerosi esponenti delle forze dell'ordine.

Ovviamente, nel rispetto dei trattati internazionali e delle procedure che lei ha richiamato in precedenza e che riguardano la magistratura francese, auspico che il Governo incalzi, nei limiti delle competenze, delle normative e dei trattati vigenti, le autorità d'oltre confine affinché il Lojacocono, protagonista di molte vicende nel corso della sua lunga storia terroristica, possa scontare la pena dell'ergastolo in Italia.

Dichiarando soddisfazione per le notizie fornite e speranza in ordine agli adempimenti del Governo, ricordo che il Lojacocono ha contraddistinto con la sua presenza, se così possiamo dire, molte vicende. Il primo episodio che lo pose in evidenza fu l'uccisione di uno studente greco, Mikis Mantakas, che desidero ricordare. Si tratta di uno studente che militava in Italia nelle file della destra e che fu ucciso nel 1975 durante scontri scoppiati a piazza Risorgimento, a non molta distanza dalla Camera dei deputati. Da allora — eravamo nel 1975 — si innescò una spirale di violenza che, se fosse stata stroncata prima, probabilmente (ma questa è una considerazione opinabile) avrebbe impedito una serie di violenze ulteriori: l'omicidio Tartaglione richiamato, il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Ebbene, all'inizio della sua attività terroristica, il Lojacocono fu protagonista dell'uccisione di un militante di destra.

Mi auguro che il Governo intenda impegnarsi affinché il Lojacocono, nonostante le vicissitudini ricordate, la cittadi-

nanza svizzera, l'aver espiato una parte delle meritate condanne e delle colpe di cui si è reso responsabile, possa scontare la condanna dell'ergastolo in Italia. Spero che il Governo dia seguito agli impegni qui assunti.

**(Assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle pubbliche amministrazioni)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Garra n. 3-04994 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, con riferimento ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Garra, abbiamo assunto le informazioni necessarie presso la direzione dell'organizzazione giudiziaria del Ministero, che ha comunicato che la lettera tipo alla quale si fa cenno nell'interrogazione è stata sempre inviata, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, a chi avesse presentato domanda direttamente all'amministrazione proprio per spiegare che le assunzioni avvengono solo tramite gli uffici di collocamento.

Per quanto riguarda l'indicazione dei posti disponibili, va chiarito che il Ministero ha già trasmesso agli uffici provinciali per il servizio di collocamento obbligatorio, come previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli elenchi nominativi dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1, comma 4, e 18, comma 2, della stessa legge, in servizio nelle province al 31 dicembre 1999.

Ha inoltre trasmesso ai predetti uffici provinciali il prospetto riepilogativo relativo al numero complessivo dei lavoratori in questione assunti dal Ministero della giustizia. Da tale prospetto — che metto a disposizione dell'onorevole Garra — si evince che l'amministrazione giudiziaria alla data del 31 dicembre aveva assunto complessivamente 3.803 lavoratori dipen-

denti appartenenti alle categorie protette, a fronte di una quota riservata a tali persone pari a 3.155 unità.

Avendo superato di gran lunga la quota minima di lavoratori da assumere ai sensi della legge n. 482 del 1968, come modificata dalla più volte citata legge n. 68 del 1999, ovviamente il Ministero non provvederà allo stato ad ulteriori assunzioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Garra ha facoltà di replicare.

**GIACOMO GARRA.** Ricevo dalle organizzazioni degli invalidi del lavoro e da organizzazioni similari documenti e ordini del giorno con i quali si rimarca il seguente dato (quello che sto per dire va al di là della vicenda sulla quale ha risposto il sottosegretario Corleone): la legge n. 68 del 1999 ha finito con il funzionare sanzionando gli invalidi e gli appartenenti alle categorie protette.

Ciò si è verificato per due ordini di ragioni. La prima è quella della contrazione delle percentuali dal 15 al 7-8 per cento rispetto al totale degli organici. La seconda è relativa ai falsi invalidi che finiscono con il lasciare disoccupati gli invalidi! Mi riferisco soprattutto agli invalidi del lavoro i quali fanno parte di una categoria che non si è mai imboscata, ma alla quale lo svolgimento dell'attività lavorativa ha provocato una disabilità, un infortunio o una malattia professionale che ne ha ostacolato la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Mi rendo conto che il Ministero della giustizia aveva superato il tetto delle vacanze, delle quote di riserva, già in base alla legge precedente; è chiaro che a seguito della contrazione operata dalla legge n. 68 del 1999 in ordine alle percentuali di riserva tutto questo ha comportato la scomparsa di « scoperture ».

Non ho quindi motivi per non prendere atto di questa risposta, che oltretutto non è sopravvenuta a distanza di anni luce come sovente accade nel caso degli atti ispettivi, ma ad una distanza di tempo ragionevole. La mia interrogazione è stata

infatti presentata nel gennaio del 2000: è accettabile che si discuta a distanza di sei mesi un atto di sindacato ispettivo!

Detto questo, vorrei fare un'ulteriore segnalazione al rappresentante del Governo: vi è un bagaglio sanzionatorio, previsto dalla legge n. 68 del 1999, che non ha spaventato nessuno. Infatti, alla data del 31 marzo dovevano essere comunicati dagli enti pubblici e dalle imprese private i dati richiesti; alla data del 30 di giugno sarebbe dovuta scattare da parte delle direzioni provinciali del lavoro la segnalazione alle varie ditte e ai vari enti delle vacanze esistenti (e malgrado l'abbassamento dell'aliquota, in qualche ente può anche verificarsi!). In ogni caso, il rendere noto che non vi sono vacanze è comunque un servizio che viene reso alla collettività per evitare quelle speculazioni che si accompagnano alla facile presentazione di domande volte ad ottenere la cosiddetta assunzione privilegiata. Rimango di stucco quando leggo che un ente pubblico operante in provincia di Catania comunica che la direzione provinciale del lavoro, al 30 giugno, non comunicherà le « scoperture » dei posti relativi a quell'ente. Non è possibile che, sia pure negative, vengano omesse le comunicazioni di legge. Ciò non si collega necessariamente alla risposta del sottosegretario, ma è un allarme che desidero lanciare.

Mi rendo conto infatti che le risposte saranno sovente di quel tenore (con la legge n. 68 e con l'abbassamento delle aliquote non vi sono « scoperture »), ma non è possibile che gli enti pubblici e le aziende vengano lasciate nel silenzio totale, cioè che non vengano loro comunicate le « scoperture ». Invece, è giusto che, se non vi sono, venga comunicata l'assenza delle « scoperture ». Probabilmente, il tema delle comunicazioni dirette all'ufficio provinciale del lavoro e delle segnalazioni di competenza di queste ultime, dovrà essere oggetto di un mio ulteriore atto ispettivo indirizzato al ministro del lavoro. Non è possibile che i dati, sia pure

negativi, circa la carenza di « scoperture » non vengano comunicati agli enti e non siano resi di pubblica ragione.

Quindi, mentre mi dichiaro soddisfatto della risposta puntuale fornita dal sottosegretario, debbo però dire che complessivamente l'operatività della legge n. 68 si è rivelata quasi un fallimento. La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

***(Sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un agente di polizia penitenziaria della casa circondariale di Cuneo)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Teresio Delfino n. 3-05230 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Teresio Delfino, avendo assunto informazioni presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria posso rispondere ricostruendo questa vicenda che, comunque, fa parte della storia minore.

L'episodio cui si riferisce l'interrogante riguarda il comportamento posto in essere da un agente in servizio presso la Casa circondariale di Cuneo che, in violazione di precise disposizioni, si allontanava dal posto di lavoro senza alcuna autorizzazione per recarsi a consumare un pasto al sacco presso un locale denominato « Sala IBM » ove vige espresso divieto di accesso ai non addetti, trasgredendo così anche al divieto di consumare pasti fuori dalla locale mensa agenti.

Non si è trattato quindi, come esposto dall'onorevole Delfino, dell'acquisto di un panino imbottito venduto da un distributore automatico sito nella Casa circondariale. All'agente peraltro non è stato negato alcun diritto alla difesa. Infatti, alla richiesta da lui avanzata di ottenere copia degli ordini di servizio la direzione ha

chiesto che venissero specificati gli atti oggetto di interesse con l'indicazione dei relativi estremi e rispetto a questa richiesta l'agente non ha provveduto. Parimenti, non vi è stata alcuna discordanza tra la relazione dell'ispettore e la nota di contestazione degli addebiti a firma del direttore in quanto in entrambi gli atti si parla di pasto e non di panino.

Da quanto sopra rappresentato emerge che la sanzione della censura, avverso la quale non è stato presentato alcun ricorso, è stata irrogata non per futili motivi ma perché l'agente con il proprio comportamento ha violato le vigenti disposizioni di servizio.

Voglio aggiungere, però, che il Governo ha precisa consapevolezza del fatto che, in molti casi, vi è una diffusione di provvedimenti sanzionatori che si può ritenere adottati per futili motivi o per lievi mancanze. Proprio per tale ragione, il Governo ha presentato un disegno di legge che è stato approvato lo scorso 5 luglio dalla Commissione giustizia e che ci auguriamo venga esaminato rapidamente dall'Assemblea, anche perché, fra l'altro, ha pochissimi articoli. Il disegno di legge è appunto finalizzato a condonare le sanzioni disciplinari minori inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, peraltro in relazione all'approvazione del nuovo regolamento di servizio del Corpo.

Credo che tale iniziativa legislativa possa essere valutata positivamente al fine di superare una serie di provvedimenti che per molti agenti del Corpo di polizia penitenziaria costituiscono un problema da risolvere definitivamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di replicare.

TERESIO DELFINO. Signor sottosegretario, devo dichiarare la mia insoddisfazione per la sua risposta, poiché, al di là della sua disponibilità, mi sembra che in essa vi sia una venatura troppo burocratica. Non so quali informazioni abbia assunto, a parte le normali vie gerarchiche, sulla vicenda oggetto della mia interrogazione, che sicuramente appartiene

ad una storia che non definirei minore, perché è la storia quotidiana della dura, difficile vita degli agenti di polizia penitenziaria. Questa è la questione che si pone in relazione alla vicenda esemplare che abbiamo voluto qui richiamare!

Tutti sanno qual è la realtà specifica del personale della polizia penitenziaria nell'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri (con 15 mila detenuti in più, secondo i dati dello stesso ministro): il personale di polizia penitenziaria, in tale situazione, è infatti obbligato a sobbarcarsi ulteriori durissime fatiche oltre alle già pesantissime richieste dal lavoro ordinario. Questa è la realtà che ho voluto denunciare attraverso l'ordinaria vicenda quotidiana che ho richiamato nella mia interrogazione. Nel grande progetto sicurezza presentato dal ministro si dichiara che vi saranno fondi per la formazione, l'edilizia penitenziaria, le istituzioni per il recupero e il reinserimento dei detenuti, un ulteriore adeguamento degli organici, provvedimenti per l'accelerazione dei processi eccetera, ma si trascura proprio la parte relativa agli agenti di polizia penitenziaria, la cui realtà so essere durissima, anche in base a mie conoscenze personali.

Occorre allora valutare attentamente la condizione in cui vivono e lavorano le persone che svolgono questo durissimo e faticoso lavoro. Siamo assolutamente sensibili alle esigenze e ai problemi dei carcerati, ma vorremmo anche sapere se vi sia un programma chiaro, specifico per rendere migliori, più umane le condizioni di vita degli agenti di polizia penitenziaria. In tal senso, la sua risposta alla mia interrogazione non mi soddisfa, signor sottosegretario, anche se in chiusura ha richiamato un provvedimento che dimostra come vi sia un minimo di consapevolezza del fatto che vi è una realtà troppo gerarchica, di stampo militare, nella gestione del personale degli agenti di polizia penitenziaria. Rispetto alla fatica che fanno questi lavoratori, invece, si dovrebbe avere un atteggiamento non dico di clemenza, ma sicuramente volto ad affrontare realisticamente la situazione, offrendo occasioni di aggiornamento, di

formazione o anche possibilità di turnazione più consoni alla necessità di svolgere un servizio migliore in un ambiente che, comunque, è sempre carico di tensione, soprattutto in questi ultimi tempi.

Questa era la segnalazione che volevo fare attraverso la mia interrogazione, rispetto alla quale ho elementi differenti; signor sottosegretario, alla fine, la stanchezza di questi agenti è tale che non fanno più nemmeno ricorso contro azioni vessatorie. Sarebbe necessario, invece, un atteggiamento di comprensione e di responsabilità nei confronti del personale degli agenti di polizia penitenziaria. Non dico che tutti gli agenti siano ottimi, ma il Parlamento e il Governo, in particolare, si devono rendere conto della situazione di difficoltà ed anche che i rapporti fra agenti e superiori, sovente, non corrispondono all'impostazione che può favorire un clima migliore, più adeguato per un lavoro nelle nostre carceri, che sicuramente è molto delicato.

Comunque, desidero ringraziare il sottosegretario e mi auguro che voglia assumere ulteriori informazioni ed iniziative al riguardo.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Suspendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 11,15 è ripresa alle 15.**

### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Amoruso, Vincenzo Bianchi, Brancati, Camoirano, Cardinale, Corleone, D'Ippolito, Evangelisti, Giacalone, Gnaga, Lento, Mancina, Olivo, Polenta, Pozza Tasca, Risari, Selva e Serafini sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantanove (*Commenti*

dei deputati del gruppo della Lega nord Padania), come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

CESARE RIZZI. Ogni volta aumentano!

**Discussione di un documento in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi pendente presso il tribunale di Salerno, per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo e secondo comma, del codice penale, nonché all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge n. 47/48 (diffamazione aggravata) (Doc. IV-quater, n. 142).

Ricordo che a ciascun gruppo per l'esame del documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

**(Discussione - Doc. IV-quater, n. 142)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Sgarbi è imputato del reato di diffamazione davanti al tribunale penale di Salerno in riferimento a due distinti episodi verificatesi nel corso di due puntate della trasmissione *Sgarbi quotidiani* andate in onda su *Canale 5* il 13 e il 19 aprile 1994.

Nella puntata del 13 aprile 1994 si addebita all'onorevole Sgarbi di aver pronunciato le seguenti frasi: «...da qualche settimana, cioè da quando abbiamo votato, i giudici sono latitanti, non c'è più la mafia, non c'è più la corruzione, non ci sono più le «penne pulite» e le «penne sporche», non ci sono più le «mani pulite» e le «mani sporche», non si sente più... Vi ricordate? Improvvisamente, poco prima delle elezioni, c'era sempre qualche giudice da Palmi, da Palermo, da Roma, da Milano, che chiedeva l'arresto, un arresto che non poteva che essere immediato (per pericolosità), di uomini che a tutti sembravano all'evidenza non pericolosi. C'era una situazione, che io per due anni ho indicato, in cui, senza necessità, senza urgenza, si chiedeva e si procedeva all'arresto di decine di persone. Ora quelli non sono più pericolosi. Improvvisamente non è più urgente arrestare: il procuratore Borrelli, il sostituto procuratore Colombo, il procuratore Cordova, il procuratore Caselli dormono (...). Perché improvvisamente i loro mandati di cattura non ci sono più? Sono venti giorni che l'Italia non è più in pericolo? O le elezioni hanno portato finalmente una chiarezza ed un'onestà e chissà quale maggiore controllo contro i delinquenti? Ma siccome questo non è ancora avvenuto perché i delinquenti ci sono ancora (...), come mai l'esigenza di rinviare a giudizio il sottoscritto per aver detto del giudice Cordova - cosa che ripeto, e l'ho detto in Parlamento - che «Lei, contro la giusta protezione che il Parlamento dà alle opinioni, ha rinviato a giudizio il sottoscritto»? Perché lo ha fatto in quel momento? (...) Un rinvio a giudizio che riguarda il fatto che io avrei

detto del giudice Cordova (che viene definito — l'ho trovato su *Sette del Corriere della Sera* — «mastino»: viene definito mastino per la faccia che ha) io avrei detto «un uomo come quello con una faccia da attore potrebbe fare il poliziotto o il cane del poliziotto» (...). Su questo (...): e intanto, subito dopo, altra querela a Sgarbi, sempre del giudice Cordova, il quale querela Sgarbi perché ho detto che non sarebbe giusto spendere (...) i soldi dello Stato per inviare i carabinieri dalla Calabria, da Palmi, a Pesaro, per sequestrare gli elenchi degli iscritti al Rotary. Per avere detto questa frase sono stato querelato. Perché? Per intimidire? Querele per creare sospetti sulle persone, e tutto questo sempre e soltanto prima della campagna elettorale. Abbiamo detto che la magistratura faceva un'azione politica: ne abbiamo la prova? (...) Ebbene, io penso che intanto c'è una buona ragione d'orgoglio per essere talvolta querelati da magistrati».

Nella trasmissione del 19 aprile 1994 l'onorevole Sgarbi avrebbe pronunciato le seguenti frasi: «... Agostino Cordova, procuratore del tribunale di Napoli, ha deciso di giocare d'anticipo: invece di arrestare lunedì mattina Di Donato lo arresta di sabato, perché non soltanto ci sia la coincidenza con l'altra notizia dell'elezione dei Presidenti di Camera e Senato, ma perché sia Cordova ad arrestare per primo un ex parlamentare. Quindi un'azione volutamente esibizionista: mentre Milano ha avuto il primato dell'inchiesta (perché ha cominciato con Di Pietro e gli altri la grande indagine su Craxi e sugli altri socialisti) Napoli era sempre un po' in ritardo. Questa volta hanno il primato: sono stati i primi ad arrestare un ex parlamentare. È qualcosa di disgustoso e inaccettabile: cioè per motivi di spettacolo, per motivi di primato, per dire «noi siamo i primi» si mette un uomo in carcere, umiliandolo sui giornali ... e poi ... Quindi chi lo ha arrestato ha violato il codice. Dovrebbe essere arrestato il magistrato che ha voluto arrestare Di Do-

nato, perché è evidente la flagranza del reato, è evidente la mancanza di rispetto (gravissima per un magistrato) della legge: volutamente, per esibizionismo, per manierismo, per spettacolo, per coincidenza, sulla pelle di una persona di cui si parla (solo perché i giornali ne parlano — ma questo vale per tanti altri di cui non si parla, ma la cui pena è identica —) si è stabilito quell'arresto. Quindi io continuo a chiedere, e chiedo ai magistrati, che arrestino per flagranza di reato chi ha voluto in carcere Di Donato».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 7 e del 28 giugno 2000: nella prima seduta ha ascoltato, come è consuetudine, il deputato interessato. Nel corso delle sedute ed in seguito all'esame della documentazione prodotta, nella Giunta è emerso il convincimento che le opinioni espresse nelle trasmissioni citate — riportate sopra — costituiscano la proiezione esterna di temi e di argomentazioni che in svariate occasioni erano state oggetto dell'attività parlamentare in senso stretto, posta in essere dell'onorevole Sgarbi. Tale proiezione esterna era stata espressa in un contesto storico nel quale le questioni sollevate nelle trasmissioni televisive rappresentavano un argomento di stretta attualità politica e di cronaca.

L'esame della Giunta è stato accurato ed ha tenuto conto anche delle differenziazioni di fatto che i due episodi — ciascuno di essi è infatti riferito, come si è visto, a puntate distinte del medesimo programma televisivo — possono indubbiamente presentare. Al fine di consentire alla Giunta non solo un esame analitico delle fattispecie, ma anche una deliberazione differenziata in ordine a ciascuna di esse, il relatore ha proposto alla Giunta di procedere ad una votazione per parti separate, nella quale la prima deliberazione fosse riferita alle frasi pronunciate e trasmesse il 13 aprile 1994, e la seconda a quelle relative alla trasmissione del 19 aprile successivo.

Per le prime, difatti, il nesso funzionale con l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi appare del tutto manifesto e per tale ragione il relatore, nel dibattito in

Giunta, ha potuto subito formulare la proposta di considerarle ricadenti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per le frasi trasmesse il 19 aprile successivo il nesso funzionale, pur sussistente, può non risultare di evidenza altrettanto immediata; la conclusione del relatore è stata quindi formulata, nel corso della seduta della Giunta, al termine del dibattito; ciascun componente ha potuto in tal modo formare il proprio convincimento, sulla questione che era chiamato ad esaminare, in modo del tutto indipendente dalla valutazione del relatore.

Al termine del dibattito il relatore, ribadendo la richiesta di votazione per parti separate, ha confermato la valutazione di insindacabilità delle opinioni espresse nella prima trasmissione televisiva ed ha proposto analoga valutazione per le opinioni espresse nella seconda trasmissione. La Giunta ha accolto, con separate deliberazioni, entrambe le proposte: nel primo caso, all'unanimità.

Per tali ragioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea nel senso di ritenere insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi sia nella prima sia nella seconda trasmissione televisiva.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Votazione - Doc. IV-quater, n. 142)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 142, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (7135) (ore 15,10).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

**(Esame degli articoli - A.C. 7135)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 (vedi l'allegato A - A.C. 7135 sezione 1), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 7135 sezione 2).

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 7135 sezione 3).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la Presidenza della Camera, conformemente agli indirizzi assunti dalla presidenza della IX Commissione (Trasporti) in sede referente nella seduta del 5 luglio scorso, non ritiene ammissibili a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Ricordo che il decreto-legge stabilisce: all'articolo 1, che le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, per i lavoratori addetti alla guida nelle imprese di autotrasporto merci, concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare; all'articolo 2, comma 1, che sono elevati gli importi